

STATUTO

DELL'ISTITUTO STORICO GROSSETANO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA

ARTICOLO 1

1. L'ISTITUTO STORICO GROSSETANO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA

(ISGREC) APS" è un'Associazione di Promozione Sociale (APS), che ha sede legale a Grosseto, in Via de' Barberi 61 ed è associato all'Istituto nazionale Ferruccio Parri - Rete degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea. Ha durata illimitata.

2. L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel relativo registro.

ARTICOLO 2

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare:

- promuove lo studio, la ricerca, la conoscenza e la divulgazione della storia contemporanea e in particolare della storia della Resistenza, del fascismo e dell'antifascismo;
- promuove o assume direttamente la tutela e la valorizzazione di beni culturali.

Gli ambiti territoriali principali di riferimento sono la provincia di Grosseto e la Toscana.

2. L'associazione svolge in favore dei propri soci, di loro familiari e di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Lucrezia della

Anna della

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale,

induse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontaria-

to e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non

armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

3. Più specificatamente e a solo titolo esemplificativo l'Istituto, anche in collaborazione con gli Istituti

storici della Resistenza e dell'età contemporanea operanti in Toscana e associati all'Istituto nazionale

Ferruccio Parri - Rete degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea:

- raccoglie, ordina e conserva documenti, cimeli, pubblicazioni, testimonianze;
- custodisce ed amplia il patrimonio archivistico e librario, garantendo la consultazione e il prestito dei volumi e la consultazione dei fonti archivistici al pubblico sulla base di un apposito regolamento e in accordo con la rete Grossetana Biblioteche Archivi Centri di Documentazione (GROBAC), di cui fa parte;
- promuove, organizza e produce studi, ricerche, pubblicazioni e manifestazioni culturali;
- promuove corsi di istruzione e formazione, anche d'intesa con soggetti culturali statali, regionali e locali, pubblici e privati. A tal fine può stabilire forme di collaborazione con altri Istituti, Enti ed Università;
- gestisce il Centro Documentazione Donna e cura l'organizzazione scientifica delle attività di divulgazione e formazione;
- promuove e valorizza il riordino di archivi privati e pubblici, assumendone anche direttamente la gestione e la cura;
- organizza eventi e iniziative di formazione e divulgazione in occasione delle date del calendario civile.

Lucrezia Chelli

Deleda

L'Istituto dal 2018 ha in comodato d'uso oneroso trentennale l'ex scuola di Maiano Lavacchio, ora

"Casa della memoria al futuro"; ne gestisce e ne coordina le attività culturali.

4. Per il raggiungimento dei fini istituzionali e per l'esercizio delle proprie attività, l'Istituto può compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed in particolare può acquistare immobili da destinarsi a sede di attività sociale istituzionale, accendere conti correnti bancari o postali, contrarre mutui, stipulare accordi con soggetti attivi in ambito formativo e culturale al fine di concorrere all'uso e alla valorizzazione del patrimonio comune, ricevere donazioni, eredità e legati, contrarre ipoteche, stipulare contratti di locazione, comodato e simili, di lavoro autonomo o subordinato nei limiti di cui al Dl. 117 del 3 luglio 2017 art. 16, avvalendosi altresì di personale distaccato dalla pubblica amministrazione, nonché in servizio civile, in affidamento e volontario.

5. L'Istituto opera secondo metodologie scientifiche negli ambiti di sua competenza e si propone come sede qualificata di promozione e consultazione per iniziative di carattere nazionale, regionale o interregionale nel campo della storia contemporanea e delle politiche memoriali. A tal fine promuove, d'intesa con la Regione Toscana, suo interlocutore privilegiato, programmi periodici di iniziative nelle materie e con le modalità di cui al comma 3. L'Istituto favorisce, altresì, la partecipazione dei Comuni e di altri enti pubblici ad attività di cui al comma 3.

6. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

7. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

8. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva –

Luca Cavicchini

Enrico Vella

al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 3

1. Il patrimonio dell'Istituto – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è costituito da:

- a. beni immobili provenienti da acquisti o eventuali lasciti;
- b. libri, documenti, giornali e manifesti, costituenti la Biblioteca e l'Archivio e da considerare pertanto patrimonio indisponibile;
- c. arredi, macchine ed attrezzature d'ufficio, impianti e da tutto quanto risulta dall'inventario generale.

2. L'attività dell'Istituto è finanziata a mezzo di:

- quote associative;
- proventi dell'attività associativa;
- donazioni, eredità e legati;
- rendite patrimoniali;
- contributi pubblici e privati
- dalle attività di cui agli artt. 6 e 7 del Codice del Terzo settore;

3. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Cuce Leonelli

Claudio

ARTICOLO 4

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

2. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ARTICOLO 5

1. Possono essere associati le persone di età superiore ai diciotto anni di sicura fede democratica comprovata dal loro comportamento, interessate alla Resistenza e ai suoi valori e alla storia dell'età contemporanea. Possono altresì associarsi gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro le cui finalità siano compatibili con quelle dell'Istituto e gli Enti locali: gli enti diversi dalle persone fisiche sono tenuti a nominare un loro rappresentante nell'Assemblea. E' esclusa l'associazione di partiti politici.

2. Il Consiglio direttivo ammette o rigetta, a maggioranza dei suoi componenti, gli aspiranti associati, avendo preso conoscenza dell'adesione alle idealità dell'Istituto. La deliberazione di ammissione, adottata secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

3. Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo il richiedente, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,

Lucia Vassallo

Eleonora Vassallo

può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere i membri degli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri associativi col preavviso di 15 giorni;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci

5. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

6. L'entità della quota associativa per le diverse categorie di associati è fissata ogni anno dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può attribuire il titolo di sostenitore agli associati che contribuiscono in maniera rilevante al finanziamento dell'Istituto. Il pagamento della quota annuale è condizione indispensabile per l'espressione del diritto di voto nelle riunioni degli organismi interni. La morosità per almeno tre anni consecutivi nel pagamento della quota associativa ordinaria annuale è causa di decadenza, dichiarata dal Consiglio direttivo dopo preavviso personale all'associato moroso. Il Consiglio direttivo dichiara la decadenza dell'associato dopo preavviso personale allo stesso.

linea barchetta

Scavallato

7. La qualifica di associato si perde per recesso che ha effetto immediato; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato.

8. La tenuta di una condotta contraria ai valori dell'antifascismo e della Resistenza causa la decadenza dell'associato. Sulla sua esclusione delibera l'Assemblea su proposta motivata, votata a maggioranza, del Consiglio direttivo. La proposta di esclusione deve essere tempestivamente comunicata all'Assemblea e all'interessato; l'Assemblea delibera sulla proposta di esclusione entro 60 giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 6

Organi dell'Istituto sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Il Collegio dei revisori o l'Organo di controllo, quest'ultimo nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo può prevedere il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 7

1. Ciascun associato ha un voto.
2. L'Assemblea adotta le necessarie deliberazioni per l'attività dell'Istituto e ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Luce Savarelli

Campbell

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice

del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva gli eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza dei presenti.

4. L'Assemblea è convocata con avviso, da inviare, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, al recapito comunicato dall'associato, almeno dieci giorni prima della data fissata.

Partecipano con eguali diritti all'Assemblea sociale tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea è presieduta dal rappresentante legale; l'Assemblea nomina ad ogni adunanza un Segretario che avrà cura di redigere il processo verbale.

5. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno un mese, nel libro degli associati. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

6. L'Assemblea si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno per esaminare il rendiconto dell'attività svolta dell'Istituto nel precedente anno solare e per approvare il relativo bilancio di esercizio consuntivo, sentite le relazioni del Presidente, del Direttore e del Collegio dei revisori dei conti. L'Assemblea approva altresì contestualmente il bilancio di previsione.

Luca Verucchi

Emilio

7. L'Assemblea si riunisce inoltre ogni volta che ne faccia richiesta almeno il dieci per cento degli associati dell'Istituto ovvero un terzo dei membri del Consiglio direttivo: l'adunanza deve tenersi entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente la richiesta di convocazione.

Le relazioni sull'attività svolta, il bilancio di esercizio consuntivo e quello preventivo restano a disposizione degli associati presso la sede sociale e possono essere visionati in ogni tempo.

Le deliberazioni delle Assemblee sono registrate nell'apposito libro dei verbali assembleari, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 8

1. Il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione dell'associazione, è l'organo preposto alla gestione e all'amministrazione dell'Istituto ed è composto da 11 membri eletti dall'Assemblea. I consiglieri sono rieleggibili.

2. La procedura per l'elezione dei candidati al ruolo di membro del Consiglio Direttivo è così disposta: il Presidente uscente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche statutarie almeno venti giorni prima della data prescelta; nella stessa comunicazione informa gli associati dell'istituzione di un gruppo di tre consiglieri, nominati dal Consiglio Direttivo, con l'incarico di raccogliere e vagliare la disponibilità alle candidature. L'elenco delle candidature deve essere reso noto all'Assemblea almeno 5 giorni prima della riunione.

3. L'elezione dei candidati avverrà con votazione a scrutinio segreto, con la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze.

4. Risulteranno eletti gli 11 candidati che otterranno più preferenze. In caso di parità di preferenze per l'undicesimo posto in graduatoria, si procede con un nuovo scrutinio tra i candidati che hanno avuto lo stesso numero di preferenze.

Luca Lenzini

Daniela

ARTICOLO 9

1. Il Consiglio direttivo governa l'attività dell'Istituto secondo lo statuto e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione idoneo, che può essere indicato anche dal singolo consigliere. La convocazione deve avvenire almeno sette giorni prima della prevista riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 ore.

4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo interviene senza diritto di voto il Direttore.

5. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentita al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione
 - che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente e il verbalizzante.

Cuccia Leonilda

Edoardo

7. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide allorché sia presente la maggioranza dei suoi membri e riportino il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il numero legale viene calcolato in base al numero dei consiglieri in carica, detratto il numero degli assenti giustificati. Le assenze dovranno essere giustificate per iscritto.

8. Il Consiglio Direttivo predispose, con apposita delibera, il bilancio preventivo nonché quello consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea; approva con delibera il programma di attività proposto dal Direttore e adotta i provvedimenti relativi al programma annuale. Le linee generali del programma di attività sono approvate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

9. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente e, su proposta del Presidente, un Vice-presidente, scelto all'interno del Consiglio stesso.

10. Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e sono rinnovabili.

11. Il Consiglio direttivo nomina e revoca il Direttore dell'Istituto. Qualora venga nominato Direttore un membro del Consiglio direttivo, questi è tenuto a dimettersi e l'organo viene reintegrato con votazione dell'Assemblea.

12. Il Consiglio direttivo può assegnare deleghe ai propri membri e può costituire al proprio interno specifiche commissioni di lavoro, che si avvarranno della collaborazione degli associati dell'Istituto e di eventuali competenze esterne; può altresì costituire specifici gruppi di lavoro per l'elaborazione e la valutazione dei progetti scientifici.

13. Tutte le cariche associative di competenza del Consiglio direttivo sono approvate a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

14. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno 5 volte nel corso dell'anno solare e comunque quando ne venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri. I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il Consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Lece Senarulli

Clavell

15. Tutte le proposte di modifiche statutarie vengono approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.

16. I verbali delle sedute sono redatti in forma sintetica, a meno che non venga fatta richiesta contraria, e vengono raccolti in un apposito libro verbali che deve essere sottoscritto dal Presidente.

Gli associati dell'Istituto possono chiedere il rilascio di copie di deliberazioni per motivato uso personale.

ARTICOLO 10

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio e pertanto il suo potere di rappresentanza è generale e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Il Presidente convoca e dirige i lavori dell'Assemblea dei soci secondo l'ordine del giorno fissato dal Consiglio direttivo; convoca e presiede il Consiglio direttivo regolandone i lavori; cura l'esecuzione dei deliberati e sovrintende all'attività dell'Istituto.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, la cui firma, a nome dell'Istituto, farà di per sé prova di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dall'Assemblea ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, questi ultimi scelti tra i soci. I membri effettivi scelgono tra loro il Presidente del Collegio, che deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei conti.

2. I revisori, effettivi e supplenti, durano in carica 3 anni e possono essere rinominati.

Luca Lorenzini

Colorello

3. Il Collegio effettua il controllo contabile sulla gestione economica e finanziaria dell'Istituto, della quale riferisce con relazione scritta all'Assemblea all'atto della presentazione del bilancio consuntivo.

4. I revisori dei conti possono partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto quando sono all'ordine del giorno questioni di carattere finanziario e contabile.

5. In caso di superamento dei parametri previsti dalla legge, si applica la disciplina dell'art. 30 del codice del terzo settore.

ARTICOLO 12

1. Il Direttore, che dura in carica 3 anni e può essere rinominato, assicura la gestione dell'Istituto, lo svolgimento delle sue attività, il coordinamento dei dipendenti e dei collaboratori; propone le attività scientifiche, educative e culturali, secondo gli indirizzi programmatici approvati e nell'ambito delle compatibilità di bilancio fissate dal Consiglio direttivo; partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

2. Il Direttore può ricevere un corrispettivo economico, la cui entità è deliberata dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 13

L'Istituto potrà essere sciolto, su proposta del Consiglio direttivo, approvata con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, in una Assemblea convocata a tal fine.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio e fatti salvi i diritti dell'Archivio di Stato ai sensi di Legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Lele Vassallo

Lele Vassallo

ARTICOLO 14

1. Lo statuto dell'Istituto può essere modificato su proposta del Consiglio direttivo ovvero di almeno il venti per cento degli associati dell'Istituto stesso e previa votazione favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti alla Assemblea appositamente convocata per la relativa deliberazione. Tale maggioranza non potrà essere inferiore a un quinto degli associati.

ARTICOLO 15

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti.

Luca Vercellotti

Elaine Vercellotti

Adolfo Turbanti risponde che sono osservazioni attinenti al carattere delle nostre comunità da una parte c'è scambio tra il nostro territorio e l'esterno, ma ha aspetti critici perché c'è da parte dei maremmani un atteggiamento di chiusura e dall'altra non c'è desiderio di conoscere la comunità. Il territorio vasto e frammentato e l'Isgrac subisce questa condizione, ma ha avuto un ruolo positivo rispetto all'esterno, pur risentendo della profonda varietà storica e sociale all'interno del territorio della Maremma. Elena Vellati riprende il discorso di Turbanti sottolineando che se l'Isgrac nel corso dei suoi 27 anni di storia è cresciuto è stato anche merito della vocazione verso l'esterno e dei rapporti stretti a livello nazionale e internazionale, grazie anche alla rete toscana e nazionale degli Istituti storici della Resistenza.

Non avendo altro da deliberare l'Assemblea si scioglie alle ore 12.50.

La Segretari verbalizzante
Elena Vellati

Elena Vellati

Il Presidente
Luca Verzichelli

Luca Verzichelli

VERSATI € 200,00 REG. TO A GROSSETO
IN DATA 28/10/20 IL 28/10/20
CIO. Porte ALN. 3035 MOD. 3

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Grosseto
Ufficio Territoriale di Grosseto

Allegati al verbale:

- lettera di missione
- relazione dei revisori dei conti
- testo del nuovo statuto
- relazione sulle attività del 2019